



**COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA**

(TRIESTE – TRST)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER DETERMINAZIONE DEGLI ORARI  
DEI PUBBLICI ESERCIZI**

***Adottato con delib. cons. 32/c dd. 25-09-2000***

*(Ravvisata priva di vizi di legittimità con precisazioni: "A condizione che il Regolamento "de quo" venga modificato come assicurato dall'Ente con nota dd. 28/11/2000").*

***Modificato con delib. cons. 52/c dd. 20-12-2000***

*(Adeguate ai rilievi del CO.RE.CO di Udine - Ravvisata priva di vizi di legittimità)*

Vista la L.R. 19/4/1999 n° 8, che detta la normativa organica del commercio in sede fissa e ora all'art. 28, disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi;

Visto altresì l'art. 34 della L.R. 20/4/1999 n° 9 "Disposizioni varie in materia di competenza regionale";

Preso atto di quanto disposto dall'art. 13 comma 32 della L.R. 3/7/2000 n° 13;

Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi vengono determinati come segue:

#### **ART 1. -**

I titolari dei pubblici esercizi determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi (art. 34 L.R. 9/99), con un'apertura minima giornaliera di otto ore, entro la fascia oraria ricompresa tra le ore 05 e le ore 04 del giorno successivo, con la possibilità di osservare l'apertura per l'intera notte nelle seguenti occasioni:

#### **Carnevale:**

- tra il sabato e la domenica di Carnevale;
- tra l'ultimo giorno di Carnevale e il "Mercoledì delle Ceneri";

#### **Festività natalizie e Capodanno:**

- tra il 24 e il 25 dicembre;
- tra il 25 e il 26 dicembre;
- tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

**ART 2. -**

Viene disposta la deroga all'obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze (art. 28, 4° comma L.R. 8/99):

- a) in tutte le festività infrasettimanali;
- b) nella ricorrenza di S.Ulderico - patrono del Comune;
- c) nel periodo dal 1° dicembre al 6 gennaio;
- d) nel mercoledì delle Ceneri;
- e) nell'ultima settimana intera del Carnevale e nell'ultima giornata di Carnevale;
- f) nella settimana antecedente la Pasqua.

**ART 3. -**

Viene disposta la deroga per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali, con le modalità specificate al comma 5° dell'art. 28 L.R. 8/99, significando che le stesse saranno individuate con apposita ordinanza sindacale.

**ART 4. -**

Viene disposta la facoltà di deroga precisata al comma 3, art. 28 L.R. 8/99, significando che il periodo di centotanta giorni ivi previsto sarà individuato dal Sindaco, con apposita ordinanza, nel rispetto delle modalità indicate.

**ART 5. -**

Rimangono fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 28 della L.R. 8/99, comma 2, lett. c) e lett. d) come modificata dall'art. 13 comma 32 della L.R. 13/2000, consistenti:

- nell'obbligo di chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facoltà dell'esercente;
- e nell'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto e di indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la giornata di chiusura settimanale;
- l'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero del locale deve avvenire entro tre ore dalla chiusura.

**ART 6. -**

Le attività escluse dalle disposizioni di cui sopra sono stabilite dal comma 6°, art. 28 L.R. 8/99 e risultano essere le seguenti:

- le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. 17/97, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

**ART 7. -**

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 37 comma 7 della L.R. 8/1999.